



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL BENESSERE SOCIALE E
DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

Prot. Aoo-005-00186

old

19 LUG. 2019

Al Presidente della Terza Commissione consiliare permanente
"Assistenza sanitaria, Servizi sociali"
(terza.comm@consiglio.puglia.it)

OGGETTO: Esame modifiche ed integrazioni della Legge regionale 20 dicembre 2017, n. 60 - "Disposizioni in materia di clownterapia" - a.c. 838/A (Cons. Di Bari/Marmo/Zinni).

Come richiesto dalla S.V. con nota pec del 7 novembre 2018, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. AOO_183 n. 9065 del 19 giugno 2019, con riferimento alla proposta di modifiche ed integrazioni presentata in relazione alla legge in oggetto e per quanto di competenza degli scriventi, si rappresenta quanto segue.

In linea generale e con specifico con riferimento alla proposta modificativa di sostituzione, all'art. 1 - "Finalità e oggetto", comma 2, delle parole "quella figura" con le parole "l'operatore", si osserva che essa appare una modifica della norma meramente terminologico-formale, equivalendosi nella sostanza la connotazione di "figura professionale" e quella di "operatore".

Si rammenta, sul punto, che l'individuazione di nuove "figure professionali" e delle relative caratteristiche è riservata esclusivamente allo Stato dall'art. 117, comma 3 Cost., come peraltro statuito dalla Corte costituzionale nella sentenza del 6 novembre 2018, n. 228, in base alla quale «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle "professioni" deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle Regioni la disciplina di quegli aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale; tale principio, al di là della particolare attuazione ad opera dei singoli precetti normativi, si configura infatti quale limite di ordine generale, invalicabile dalla legge regionale, da ciò derivando che non è nei poteri delle Regioni dar vita a nuove figure professionali». In questo senso, si richiama anche il Consiglio di Stato, sez. VI, 22 aprile 2014, n. 2018, il quale ha precisato che «non pare dubbio che, anche oggi dopo la l. cost. n. 3 del 2001, la potestà legislativa regionale in materia di professioni sanitarie debba rispettare il principio da sempre vigente, secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili ed ordinamenti didattici, spetta solo allo Stato».

I giudici costituzionali, d'altra parte, in numerose pronunce hanno individuato, tra gli indici sintomatici della istituzione di una nuova professione, «quello della previsione di appositi elenchi, disciplinati dalla Regione, connessi allo svolgimento della attività che la legge regola, giacché "l'istituzione di un registro professionale e la previsione delle condizioni per la iscrizione in esso hanno, già di per sé, una funzione individuatrice della professione, preclusa alla competenza regionale", prescindendosi dalla circostanza che tale iscrizione si caratterizzi o meno per essere necessaria ai fini dello svolgimento della attività cui l'elenco fa riferimento (sentenza n. 300 del 2007)» (Corte cost., 19 febbraio 2007, n. 57; 10 luglio 2007, n. 300; 2 aprile 2008, n. 93; Corte cost. 20 maggio 2013, n. 98; Corte cost. 20 ottobre 2015, n. 217).

Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che le proposte di modifica in oggetto finiscano, di fatto, per individuare ed istituire una nuova professione - il clown di corsia - ledendo, in tal modo, i principi fondamentali in materia di «professioni» sanciti dall'art. 117, terzo comma, Cost. e non consentendo, dunque, il superamento dei rilievi della Corte costituzionale contenuti nella sentenza n. 228/2018.

Peraltro, giova evidenziare che l'art. 5, comma 2, della legge 1 febbraio 2006, n. 43 (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali), così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, contempla un particolare procedimento volto proprio all'individuazione ed all'istituzione di nuove figure professionali, nel quale sono coinvolte anche le Regioni: «[l']istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e



le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri».

Per quanto concerne le altre proposte modificative della Legge Regionale in oggetto, si rappresenta quanto segue.

- Proposta modificativa di sostituzione, nell'art. 1, comma 1, delle parole "cliniche-terapeutiche" con le parole "clinico-terapeutiche": si tratta di mera correzione di un refuso.
- Proposta modificativa di sostituzione dell'attuale art. 2 ("Formazione") con un nuovo testo dell'art. 2 – ridenominato "Modalità di attuazione" – comunque concernente la formazione degli "operatori di clownterapia": pur non rilevando espresse incoerenze con la normativa di settore in materia di formazione, si rinvia alle osservazioni di carattere generale di cui innanzi relative all'istituzione di nuove figure professionali.
- Proposta modificativa di abrogazione dell'art. 3 ("Regolamento"): pur non rilevando espresse incoerenze con la normativa di settore in materia di formazione, si rinvia alle osservazioni di carattere generale di cui innanzi relative all'istituzione di nuove figure professionali.
- Proposta modificativa di aggiunta, alla fine del comma 3 dell'art. 4 ("Progetti di clownterapia"), delle parole "nonché dell'impiego dei soggetti iscritti all'elenco di cui all'articolo 5" [ndr. registro regionale di clownterapia]: tale modifica risulta strettamente connessa alla istituzione di un elenco/registo regionale, preclusa alla competenza regionale in forza di quanto disposto dall'art. 117, comma 3 Cost. innanzi richiamato.
- Proposta modificativa di sostituzione dell'attuale art. 5 ("Registro regionale di clownterapia") con un nuovo art. 5 rubricato "Elenco regionale": la modifica appare meramente terminologica, equivalendosi nella sostanza registro ed elenco regionale. Come già detto, infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale (Corte cost., 19 febbraio 2007, n. 57; 10 luglio 2007, n. 300; 2 aprile 2008, n. 93) l'istituzione di un registro o di un elenco professionale, nonché la previsione delle condizioni per l'iscrizione ad esso, hanno, di per sé stesse, «una funzione individuatrice della professione», in quanto tale preclusa alla competenza regionale in forza di quanto disposto dall'art. 117, comma 3 Cost., a prescindere dalla circostanza che tale iscrizione rappresenti o meno un elemento indispensabile ai fini dello svolgimento dell'attività cui l'elenco faccia riferimento.
- Proposta modificativa di introduzione dell'art. 6 ("Norma finanziaria"), che sostituisce il precedente art. 7 ("Disposizioni finanziarie"), non chiarendo peraltro se risulti implicitamente abrogato o meno l'art. 6 dell'attuale norma ("Clausola valutativa"): si evidenzia preliminarmente che, per entrambi i commi del nuovo art. 6, risulta necessaria una modifica dell'annualità di riferimento, che è 2019 e non 2018; per quanto concerne il comma 1, si suggerisce di omettere il riferimento al capitolo, che è di volta in volta definito con atto deliberativo di Giunta regionale e, per tale ragione, ha natura variabile che ne rende inidonea la "cristallizzazione" all'interno di una disposizione di legge.

Tanto si doveva, per eventuali ulteriori valutazioni da parte della S.V.

Il Dirigente del Servizio
(Dott.ssa Rossella Caccavo)

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Giovanni Campobasso)

Il Direttore di Dipartimento
(Dott. Vito Montanaro)